



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione energetica ed ecologica e di valutazione di impatto ambientale

L’impatto delle misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di Valutazione Impatto Ambientale

a cura di Giuseppina Liuzzo

21 settembre 2021

PREMESSE

Il D.L. 77 del 31-5-2021 e la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 hanno dato ulteriore impulso, in maniera ancora più incisiva alle modifiche normative e di processo già introdotte nei testi unici di riferimento per l'edilizia e l'ambiente dal DL 76 del 16 luglio 2020 e dalla relativa legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020, per contenere e governare gli effetti del covid 19 e per garantire gli obiettivi di spesa sostenute dalle leve finanziarie individuate dall'UE, con il sussidio dei fondi indiretti, rappresentati dai c.d fondi strutturali e di investimento (noti come detti fondi SIE) e anche appartenenti al pacchetto "Coesione".

PREMESSE - 2

Come sappiamo il D.L. 77 e la legge 108 del 2021 recano come oggetto e obiettivo la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ossia le strutture, l'organizzazione e gli strumenti anche finanziari per attuare le misure e per raggiungere gli obiettivi del PNRR, secondo lo stringente e progressivo cronoprogramma degli strumenti dei fondi di sostegno del Piano (tra cui Fondi SIE e REACT EU).

PREMESSE - 3

Nel webinar del 2 marzo abbiamo avuto modo di verificare e argomentare come gli interventi prospettati per la ripresa e la resilienza sarebbero stati suscettibili dell'applicazione di procedure ambientali e abbiamo approfondito la VIA, l'Assoggettabilità a VIA e il PAU e il PAUR - secondo le competenze ascritte dal D.Lgs. 152/06 (o Testo Unico Ambiente - TUA) ai vari livelli istituzionali e sulla base delle tipologie e dei limiti dimensionali prospettati negli Allegati da II a IV della Parte Seconda del TUA.

CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI 1

Con riferimento alle **strutture**, l'**organizzazione** e agli **strumenti**, per il raggiungimento della spesa e l'efficacia del Piano, **la L. 108/2021 ha individuato il sistema e il glossario della governance (e anche di riferimento per la "facilitazione" e la "semplificazione" - a tutti i livelli del Piano) per il PNRR che risulta inserito e descritto nella**
Parte I Governance per il PNRR Titolo I SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR.

CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI 2

Tra i termini che assumono rilievo e risultano frequenti:

a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia»,...

c) «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea;

e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) «Regolamento (UE) 2021/241», il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente; ...

Si aggiungano le Strutture di Missione, il Tavolo del Partenariato, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione, il supporto di CONSIP alle PA con le apposite convenzioni previste all'art. 10 e 11, ecc.

CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI 3

Inoltre risultano strategiche e di supporto per i processi e le decisioni (avuto riguardo ai livelli decisionali e alle competenze) le seguenti strutture organizzative:

- **la Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (art. 17):**

“1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: «2-bis. **Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,** individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. ...”

CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI 4

- la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 29):

Art. 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. ...”

Le innovazioni del processo e dello strumento per la valutazione dell'impatto ambientale

La legge di conversione ha assorbito praticamente per intero il D.L. 77-2021 ma ha anche introdotto ulteriori disposizioni.

In questa sede signaleremo e commenteremo le principali innovazioni e le modifiche relative ai procedimenti del processo di VIA, con l'ausilio dei pertinenti articoli del *TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»*, corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021). (21A04831) (GU n.192 del 12-8-2021 - Suppl. Ordinario n. 31)

Gli interventi e le azioni del PNRR e del PNIEC

Opere e infrastrutture strategiche

Nell'Art. 18 le Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC sono individuate, insieme agli impianti, con il rimando all'Allegato I-bis e con la precisazione che «nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»; 2) ... b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.»[collegamenti\2021_0108_ex_DL_77-allegato_1.pdf](#)

Va rilevato che, l'art. 14, dispone l'«**Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare** - 1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. ... ». Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti webinar, anche all'interno del Piano complementare emerge una casistica di interventi passibili di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e/o dei Provvedimenti Autorizzativi Unici (anche Regionali).[collegamenti\Fondo e piano complementare\DL_59-2021-stralci.pdf](#); [collegamenti\Fondo e piano complementare\l. 101-2021.pdf](#)

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Art. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

Si riduce la tempistica prevista al comma 4 per la fase di consultazione

a) **all'articolo 19**: 1) al **comma 4** la parola «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «trenta»

Nel TUA, art. 19, c. "4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata."

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Art. 19 ...

“2) **al comma 6** sono aggiunti in fine i seguenti periodi: *«Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.»*;

Con la modifica l'autorità competente si pronuncerà sulla richiesta di condizioni ambientali - ossia l'istituto che il proponente può utilizzare per evitare il procedimento di VIA - formulata dal proponente, entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica:

“3) **al comma 7** dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»*;

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Art. 19 ...

b) all'**articolo 20** sono aggiunte in fine le seguenti parole «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.»

Nel TUA: 20. Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

* **articolo 8, comma 2-bis: ricompresi nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, valutati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Viene introdotto l'ALLEGATO IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19

(allegato introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Art. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni.** Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, ... In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.».

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

L'innovazione normativa riconduce il provvedimento alla sua natura di atto amministrativo e prevede due strumenti di responsabilizzazione per la PA, quali il rimborso al proponente del 50% degli oneri di istruttoria in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di VIA, nonché l'attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia. Altro elemento di accelerazione è la riduzione delle tempistiche della procedura di VIA "fast-track".

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Le disposizioni introdotte dall'**art. 21** che assumono rilievo riguardano la sostituzione del comma 3 dell'art. 24 del TUA - conseguenti alla VIA "fast-track" e per i dovuti "distinguo" per le procedure c.d. ordinarie con quelle di competenza della Commissione PNRR-PNIEC - con il seguente contenuto:

«**3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni** per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»

Anche i commi 4 e 5 subiscono modifiche e sono sostituiti anche per l'introduzione della VIA fast-track.

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Le modifiche sostanziali intervenute con l'**art. 22** - Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale sul TUA riguardano:

- l'introduzione della facoltà in capo al proponente di selezionare/escludere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, per i casi descritti e selezionati come segue:

Art. 22 Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «**delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste**» e le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»; b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: «E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»; c) ...«ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente» ...

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Con l'**art. 23** del Capo II Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale - Art. 23 Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale - si introduce una fase preliminare di confronto tra Autorità competente e proponente [ma anche Autorità Procedente] svolta nei modi e con le disposizioni del nuovo art. 26-bis inserito nel TUA:

“1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: «**Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)**. - 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

Con l'**art. 23** ...

Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione.

Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti. 3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà'.

Art. 24 Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «**Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.**»;

b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale» sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «**Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.**»;

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO **Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale**

... 7-bis. **Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.** Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. **Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto.».**

... Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
Art. 31 **Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici** e individuazione delle
infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna

... 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «**9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW** connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

... Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
Art. 31 **Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici** e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna

Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.».

... 6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, infine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».

... **Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili**
Art. 31 Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle
infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna

Le modifiche incidono anche su segmenti/fasi dell'economia circolare.
Infatti l'**art. 35 - Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare** recita

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] l-bis) alla lettera z) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno»

... **Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili**
Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto

Infine va richiamato anche il Titolo III PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNR

Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto

... 3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. ...

... **Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili**
**Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita'
o di rilevante impatto**

Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...

... **Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili**
Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto

La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

... **Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili**
**Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita'
o di rilevante impatto**

... 7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.